



**PROCEDURA IN TEMA DI
MARKET ABUSE**

SOMMARIO

1. OBIETTIVI	4
2. DESTINATARI	4
3. DEFINIZIONI	4
4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI	9
5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
5.1 Introduzione	9
5.2 Rapporti tra la Società e le Società del Gruppo	9
5.3 Diffusione delle informazioni Privilegiate: procedura di elaborazione dei comunicati stampa	9
5.4 Rumors.....	11
5.5 Possibile ritardo dell’informativa	11
6. INSIDERS LIST	13
6.1 Introduzione	13
6.2 Modalità di tenuta dell’Insiders List.....	14
6.3 Obblighi di comportamento delle Persone Informate	15
6.4 Presa visione e accettazione della Procedura da parte delle Persone Informate.....	16
7. DISCIPLINA INTERNAL DEALING	16
7.1 Introduzione	16
7.2 Soggetto Preposto.....	17
7.3 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti.....	17
7.4 Blackout Periods	18
7.5 Dereghe al divieto di negoziazione durante Blackout Periods.....	18
7.6 Obblighi delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione	20
7.7 Presa visione e accettazione della Procedura.....	20
8. INOSSERVANZA E REGIME SANZIONATORIO	21
9. AGGIORNAMENTO	21
ELENCO DEGLI ALLEGATI	22
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2	25
ALLEGATO 3.....	26
ALLEGATO 4	29
ALLEGATO 5	30
ALLEGATO 6	31

STORICO DELLE REVISIONI

Rev.	Data emissione	Descrizione principali modifiche
Rev. 3	15/03/2018	Modifica dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. Pubblicazione delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.
Rev. 2	15/09/2016	Ratifica e approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A..
Rev. 1	04/07/2016	Aggiornamento, approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di TA, al fine di recepire le modifiche normative introdotte dalla disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation - MAR</i>) ed ai relativi regolamenti di attuazione.
Rev. 0	16/12/2015	Prima emissione

Dalla data di efficacia della fusione (1 giugno 2015) alla data di prima emissione della Procedura in tema di *Market Abuse* di Toscana Aeroporti S.p.A. in vigore le procedure della Società Incorporante.

1. Obiettivi

La presente Procedura regola:

- (a) i principi e le regole in materia di *market abuse* cui Toscana Aeroporti e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi nella gestione interna e nella comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate relative alla Società e - nella misura in cui rilevanti per la Società - alle sue Controllate,
- (b) la tenuta del registro dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni,
- (c) le modalità di comunicazione delle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari della Società da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ("*Internal Dealing*").

La presente Procedura è inoltre funzionale all'introduzione di misure volte alla prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 all'art 25-*sexies*, e quindi finalizzata anche a eludere la cosiddetta "colpa organizzativa". La presente Procedura costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Toscana Aeroporti ai sensi del D.lgs. n. 231\2001.

In particolare, gli obiettivi della presente procedura sono:

- assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina vigenti in materia;
- tutelare gli azionisti e gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa ed impedire il compimento di operazioni lesive dei loro interessi ovvero mediante la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti;
- tutelare la Società, per le eventuali responsabilità che sulle stesse possano ricadere per comportamenti posti in essere da soggetti riconducibili alle stesse.

La presente Procedura è inoltre adottata dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1.j) del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance, al quale la Società aderisce.

2. Destinatari

I destinatari della presente Procedura sono gli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della Società e del Gruppo (come di seguito definito) e comunque le persone, sia fisiche che giuridiche, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate o Rilevanti, su base regolare ovvero occasionale.

La presente Procedura viene messa a disposizione di tutti i destinatari mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo web www.toscana-aeroporti.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance*.

3. Definizioni

Di seguito sono indicate le principali definizioni utilizzate nella Procedura:

Evento Rilevante: un evento idoneo a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione di un'Informazione Privilegiata (come di seguito definita).

Gruppo: Toscana Aeroporti assieme alle società del gruppo ad essa facente capo.

Informazione Privilegiata: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, la Società o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati.

- carattere preciso: un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché **le tappe intermedie** di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
- influenza significativa sui prezzi: per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi di Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell'informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- informazione che concerne direttamente o indirettamente la Società: TA comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguarda direttamente la Società. Come precisato nelle Linee Guida di Consob, non devono essere rese pubbliche quelle informazione che riguardano "indirettamente" TA, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando il prezzo degli strumenti finanziari della Società, sono originate da soggetti esterni. Le stesse Linee Guida definiscono che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Società, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dalla Società, assumano tale natura.

Informazione Rilevante: quelle informazioni che la Società ritiene rilevanti in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

MAR: Market Abuse Regulation – Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

Operazioni Rilevanti: sono oggetto di comunicazione, con le modalità di cui al successivo paragrafo 7.3, tutte "le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014". Per tali operazioni "la soglia

prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro”.

Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni, titoli di credito o altri strumenti finanziari sottostanti.

Il predetto importo è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate, senza compensazioni.

Le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Toscana Aeroporti;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di Toscana Aeroporti, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato;
- n) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di Toscana Aeroporti o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- o) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;

- p) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- q) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e
- r) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obbligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

Persone Informate: tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, sono a conoscenza di Informazioni Privilegiate. La conoscenza di Informazioni Privilegiate comporta l'iscrizione nell'Insiders List.

Procedura: indica la presente "Procedura in tema di *Market Abuse*" di Toscana Aeroporti.

Referente informativo: indica i Responsabili di Funzione di Toscana Aeroporti S.p.A..

Registro Internal Dealing: il registro che elenca le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da Soggetti Strettamente Legati ad essi.

Responsabile dell'Insiders List: il Responsabile della Funzione *Investor Relations* di Toscana Aeroporti che in tale veste è incaricato della tenuta dell'Insiders List, secondo le modalità e i termini di cui al capitolo 6.

Società o Toscana Aeroporti: Toscana Aeroporti S.p.A., società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Società Controllata: società su cui Toscana Aeroporti esercita il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Soggetti Obbligati: congiuntamente le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le Persone ad essi Strettamente Legate.

Soggetto Preposto: il Responsabile della Funzione *Investor Relations* di Toscana Aeroporti che in tale veste è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti e al mantenimento del Registro Internal Dealing.

Soggetti Rilevanti:

Comprendono sia i soggetti rilevanti definiti dalla MAR che quelli previsti dal Regolamento Emittenti Consob:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi della Società;
- b) gli alti dirigenti della Società, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Persone Strettamente Legate a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; o
- (iv) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata di cui alle precedenti lettere i), ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

Regolamento Emittenti: Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari emessi da Toscana Aeroporti, che siano:

- a) negoziati su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato;
- b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF; o
- c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

Strumenti Finanziari Rilevanti: gli Strumenti Finanziari unitamente a strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari o a detti strumenti derivati.

TUF: indica il Testo Unico della Finanza - Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

4. Gestione delle Informazioni Rilevanti

I Referenti Informativi, con il supporto delle funzioni *Legale & Compliance* e *Investor Relations*, individuano e monitorano le Informazioni Rilevanti che possono assumere natura privilegiata.

Per ogni singola Informazione Rilevante individuata, i Referenti Informativi con il supporto delle funzioni *Legale & Compliance* e *Investor Relations* definiscono le persone che hanno accesso alla stessa (“**Registro delle Informazioni Rilevanti**” o “RIL”).

Per ciascun iscritto nel RIL saranno indicati il nome, il cognome, il nome dell’ente e la funzione/motivo dell’accesso all’Informazione Rilevante.

5. Gestione delle Informazioni Privilegiate

5.1 Introduzione

La Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate, nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, completezza, integrità, riservatezza e parità di accesso alle informazioni.

A tal fine, è riportato nell’allegato 6 un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcuni eventi che potrebbero essere considerati eventi rilevanti ai fini dell’applicazione della presente Procedura.

In tale contesto, la Funzione *Investor Relations* e la Funzione *Legale & Compliance* prestano il supporto di competenza nelle suddette valutazioni citate.

La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate sul proprio sito internet, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

5.2 Rapporti tra la Società e le Società del Gruppo

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo hanno la responsabilità di assicurare che le informazioni concernenti la propria società, che rientrano nella definizione Informazioni Privilegiate, siano gestite secondo le previsioni della presente procedura.

5.3 Diffusione delle informazioni Privilegiate: procedura di elaborazione dei comunicati stampa

Gli obblighi di comunicazione all’esterno di Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite la diffusione di comunicati stampa, preventivamente approvati dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione secondo la procedura descritta nei seguenti

paragrafi, da redigersi in conformità (i) agli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana o (ii) al regolamento dell'eventuale differente mercato di negoziazione dello Strumento Finanziario.

- 1) Qualsiasi Persona Informata che, alla luce di quanto illustrato nei precedenti paragrafi, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un'Informazione Privilegiata comunica tale circostanza quanto prima possibile:
 - direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, se la Persona Informata è un soggetto iscritto nella Sezione Permanente dell'Insiders List (come di seguito definita al paragrafo 6.1);
 - al Responsabile *Investor Relations*, su indicazione del Referente Informativo di competenza, se trattasi di Persone Informate diverse dai soggetti iscritti nella Sezione Permanente dell'Insiders List. Il Responsabile *Investor Relations* ne discute con il Presidente del Consiglio d'Amministrazione previa valutazione della segnalazione.
- 2) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione valuta, con il supporto della Funzione *Investor Relations* e della Funzione *Legale e Compliance*, la rilevanza del singolo evento che dà origine all'informazione al fine di determinare se un'informazione sia privilegiata¹ e stabilisce se:
 - procedere ad effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della presente Procedura; oppure
 - ritardare, se necessario, a seconda dei casi, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze di cui al successivo paragrafo 5.5.
- 3) Nel caso in cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione decida di non avvalersi del ritardo, le Funzioni competenti di Toscana Aeroporti elaborano la bozza del comunicato insieme con la Funzione *Investor Relations* in modo da consentire, a ciascuna Funzione per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e rispetto dei criteri di redazione.
- 4) Elaborata la bozza di comunicato, la Funzione *Investor Relations* la comunica per esame, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Vice Presidente Esecutivo e, a seconda dell'oggetto, alle eventuali ulteriori funzioni interessate.
- 5) Dopo l'approvazione finale da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, se del caso, del Consiglio di Amministrazione, la Funzione *Investor Relations* invia il comunicato alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – o, se del caso, alla diversa autorità

¹ Affinché un'informazione sia ritenuta Privilegiata occorre valutare se sussistono le seguenti quattro condizioni, cioè l'informazione: 1) deve avere carattere preciso, 2) non deve essere stata resa pubblica, 3) deve concernere direttamente la Società e 4) deve avere un'influenza significativa sul prezzo degli strumenti finanziari.

regolatrice del mercato di quotazione dello Strumento Finanziario - avvalendosi del circuito autorizzato scelto dalla Società per la trasmissione delle informazioni regolamentate (SDIR).

- 6) Successivamente la Funzione *Investor Relations* comunica alla Funzione Comunicazione il momento della diffusione del comunicato.
- 7) La Funzione Comunicazione assicura la diffusione del comunicato ai media, con il supporto della Funzione *Investor Relations* per quanto attiene ai media finanziari, la quale assicura l'inserimento del comunicato sul sito internet della Società.

5.4 Rumors

Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

- a) rilevante variazione del prezzo del titolo Toscana Aeroporti rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente in presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi notizie pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale ovvero anche su siti internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercati) non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.3 e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ovvero gli andamenti degli affari della Società;
- b) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.3, e idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo Toscana Aeroporti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio d'Amministrazione verifica la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo, in quanto *rumors* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.3.

5.5 Possibile ritardo dell'informativa

La Società può ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) abbia un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata,
- 2) tale decisione non sia idonea a fuorviare il mercato,
- 3) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Il Referente informativo segnala espressamente al Presidente l'eventuale sussistenza di presupposti per il possibile ritardo dell'informativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio d'Amministrazione, a seconda dei casi, con il supporto delle funzioni *Legale & Compliance* ed *Investor Relations*, valuta le circostanze indicate sub (1), (2) e (3) e a tal fine

- (i) decide se ritardare la comunicazione,
- (ii) individua le ragioni del ritardo,
- (iii) trasmette il rapporto del ritardo redatto dalla funzione *Investor Relations* con la collaborazione della funzione *Legale & Compliance* all'autorità competente mediante utilizzo del mezzo elettronico indicato dalla stessa,
- (iv) decide il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumors* di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito *sub* (2).

(a) Interesse legittimo

si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico,
- (ii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo,
- (iii) lo sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale,
- (iv) la decisione della Società di vendere una partecipazione rilevante in altro emittente,
- (v) una autorità ha subordinato l'autorizzazione di una operazione straordinaria all'adempimento di determinate condizioni.

(b) Effetto fuorviante

Il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;
- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

Verificata la sussistenza delle condizioni del ritardo, la funzione *Investor Relations* con la collaborazione della funzione *Legale & Compliance*, redige il modulo del ritardo

contenente gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 di seguito riportati:

a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società.

b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.

c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo all'autorità competente², fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per l'utilizzo del ritardo.

6. Insiders List

6.1 Introduzione

La Società istituisce, o ne affida la cura a soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, l'Insiders List nel quale per ciascuna Informazione Privilegiata è creata una sezione autonoma (le "**Sezioni Principali**") in cui sono iscritti tutti i soggetti che hanno accesso a tale Informazione, unitamente ai dati ad essi relativi.

Nella misura in cui la Società si avvalga della facoltà di creare una sezione permanente in cui restano iscritti i soggetti che hanno regolarmente accesso a tutte le Informazioni Privilegiate unitamente ai dati ad essi relativi (la "**Sezione Permanente**") non è necessario riportare anche nelle Sezioni Principali le persone iscritte nella Sezione Permanente.

Con riferimento alle Persone Informate che siano anche Soggetti Obbligati le disposizioni contenute nel presente Capitolo devono intendersi applicabili cumulativamente alle

² Trasmissione a Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario "Divisione Mercati" ed indicando come oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

disposizioni in materia di Internal Dealing contenute nel Capitolo 7 della presente Procedura.

La responsabilità della gestione del Insiders List di Toscana Aeroporti è affidata al Responsabile della Funzione *Investor Relations*.

Al Responsabile dell'Insiders List di Toscana Aeroporti spettano, tra l'altro, i rapporti con l'autorità giudiziaria (in coordinamento con la Funzione *Legale & Compliance*) o di vigilanza a fronte di eventuali richieste relative ai dati contenuti nell'Insiders List stessa.

6.2 Modalità di tenuta dell'Insiders List

L'Insiders List è tenuta dal Responsabile *Investor Relations* di Toscana Aeroporti che stabilisce, mantenendone evidenza, i criteri adottati nella tenuta del Registro e le modalità di gestione e di ricerca delle informazioni in esso contenute, così da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

Il seguente schema individua i soggetti tenuti a comunicare per iscritto quanto prima possibile al Responsabile della Funzione *Investor Relations* i dati relativi alle Persone Informate.

Iscrizione nella Sezione Principale	Soggetti tenuti alla comunicazione interna
Persone Informate in ragione di specifiche attività o incarichi svolti (inclusi i dirigenti strategici, nonché gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate e la società di revisione).	I Referenti Informativi individuano le Persone Informate da iscrivere nella Sezione Principale rilevante e ne comunicano l'identità al Responsabile della Funzione <i>Investor Relations</i> per l'iscrizione/modifica/cancellazione. Tali obblighi informativi sono adempiuti attraverso la compilazione del Modello 1, Allegato 1 alla presente procedura .
Iscrizione nella Sezione Permanente	Soggetto tenuto alla comunicazione interna
<ul style="list-style-type: none"> a) I componenti del Consiglio di Amministrazione b) I Sindaci Effettivi c) il segretario del CdA d) le segreterie e) I componenti dell'OdV 	Il segretario del CdA (per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale) e la Funzione Risorse Umane (per i componenti dell'OdV e le segreterie) individuano le Persone Informate e ne comunicano l'identità al Responsabile della Funzione <i>Investor Relations</i> per l'iscrizione/modifica/cancellazione. Tali obblighi informativi sono adempiuti attraverso la compilazione del Modello 2, Allegato 1 alla presente procedura .

Eventuali ulteriori Persone Informate da iscrivere nella sezione Permanente, o da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dal

Consiglio di Amministrazione e comunicati al Responsabile della funzione Investor Relations.

Il Responsabile della Funzione Risorse Umane comunica alla Funzione *Investor Relations* le variazioni dell'organico aziendale al fine di assicurare che l'Insiders List sia costantemente aggiornato.

Inizialmente, nella sezione principale, saranno iscritte le persone individuate sulla base della RIL di riferimento alle quali saranno in ogni caso aggiunte/eliminate le ulteriori persone che hanno/non hanno accesso all'Informazione Privilegiata.

Sulla base di quanto indicato all'Allegato 1, per ciascuna Persona Informata l'Insiders List indica:

- (i) l'identità: (a) le persone fisiche sono iscritte con l'indicazione del proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio ed indirizzo di posta elettronica; (b) per le persone giuridiche, enti o associazioni professionali, sono indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica di riferimento,
- (ii) la ragione dell'iscrizione,
- (iii) la data e l'ora in cui ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata e
- (iv) la data di iscrizione.

Il Responsabile della Funzione *Investor Relations* provvede, senza indugio, ad aggiornare tempestivamente l'Insiders List, indicando la data e l'ora dell'aggiornamento, quando:

- (a) istituzione di una nuova Sezione Principale conseguente alla creazione di una nuova Informazione Privilegiata;
- (b) variazione delle ragioni dell'iscrizione di un soggetto già presente nell'Insiders List;
- (c) nuova iscrizione;
- (d) rimozione dei soggetti iscritti che non hanno più accesso a Informazioni Privilegiate.

Le persone iscritte nell'Insiders List vengono informate per iscritto - attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e l'effettiva comprensione degli obblighi - dal Responsabile della Funzione *Investor Relations* in merito a: (i) iscrizione nell'Insiders List, obblighi di legge connessi e sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (ii) aggiornamento o modifica dei dati inseriti nell'Insiders List; (iii) cancellazione dall'Insiders List o chiusura di una Sezione Principale.

I dati inseriti nell'Insiders List sono conservati per i 5 anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nell'Insiders List.

6.3 Obblighi di comportamento delle Persone Informate

Ciascuna Persona Informata è tenuta a:

- (i) mantenere assoluta riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e

- (ii) nel caso in cui (i) essendo venuta in possesso di una Informazione Privilegiata o (ii) avendo cessato di possedere una Informazione Privilegiata, non abbia ricevuto notifica dell'iscrizione nell'Insiders List o della relativa cancellazione - a seconda dei casi -, tale Persona è tenuta ad informare tempestivamente il Responsabile della Funzione *Investor Relations*, il quale provvede immediatamente all'aggiornamento dello stesso.

Fino al momento in cui le Informazioni Privilegiate non sono comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura, è necessario che le Persone Informate adottino tutte le cautele necessarie affinché ne sia garantita la riservatezza e siano gestite ed archiviate conformemente alle previsioni della presente Procedura.

Le Persone Informate sono tenute ad adottare tutte le misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a soggetti terzi. In particolare, è fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste ad organi di stampa e/o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate.

La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui questi assumano impegni di riservatezza sulla gestione delle Informazioni Privilegiate.

Qualsiasi violazione della riservatezza, anche di natura meramente colposa, attraverso la comunicazione o qualsivoglia utilizzo delle Informazioni Privilegiate costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di provvedimento disciplinare.

6.4 Presa visione e accettazione della Procedura da parte delle Persone Informate

Le Persone Informate sono tenute a confermare la piena conoscenza ed accettazione della presente Procedura restituendo al Responsabile della Funzione *Investor Relations*, entro cinque giorni lavorativi dalla consegna della stessa, la comunicazione riportata nell'Allegato 2 della presente procedura, compilata e sottoscritta.

Ciascuna delle Persone Informate, mediante la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di cui sopra fornisce il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali richiesti.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono applicabili alle Persone Informate indipendentemente dalla sottoscrizione da parte delle stesse della comunicazione di cui al predetto Allegato 2.

7. Disciplina Internal Dealing

7.1 Introduzione

I Soggetti Obbligati, nonché chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti.

7.2 Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti notificate dai Soggetti Obbligati, nonché da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale.

7.3 Comunicazione delle Operazioni Rilevanti

I Soggetti Obbligati sono tenuti a comunicare sia alla Consob che alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi**, secondo le modalità indicate di seguito. La Società deve provvedere affinché tali Operazioni Rilevanti notificatele siano successivamente comunicate al pubblico entro tre giorni lavorativi.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge:

- (a) in esecuzione della normativa applicabile i Soggetti Obbligati notificano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione.

I Soggetti Obbligati devono trasmettere le comunicazioni alla Consob attraverso il modello di cui all'Allegato 3³, con le seguenti modalità:

- tramite telefax al numero 06.84.77.757; oppure via pec all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la pec) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione.

ovvero

- tramite la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

- (b) Ai sensi della presente Procedura le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione sono tenute (i) a comunicare alla Società e (ii) a fare in modo che le Persone ad essi Strettamente Legate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti entro **due giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'operazione. Fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Legate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

Le comunicazioni sono fornite per iscritto, con l'invio dell'Allegato 3 della presente Procedura disponibile sul sito internet di Toscana Aeroporti (www.toscana-aeroporti.com) nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*".

Le comunicazioni sono inviate al Soggetto Preposto tramite posta elettronica, all'indirizzo IR@toscana-aeroporti.com, preavvisando al numero di telefono (050 849 240 / 471).

³ Per le comunicazioni al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società si applica il modulo previsto dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Per ogni richiesta di chiarimento o supporto i Soggetti Obbligati possono rivolgersi al Soggetto Preposto, ai recapiti sopra menzionati.

Le comunicazioni che non sono effettuate in conformità alla procedura descritta sono da considerarsi inefficaci, a meno che non siano rese attraverso modalità che ne aumentino sicurezza e efficienza informativa.

La medesima comunicazione viene, quindi, resa disponibile anche sul sito internet di Toscana Aeroporti all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com, sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*".

Toscana Aeroporti pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea, quali ad esempio le agenzie specializzate.

È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di divulgare all'esterno di Toscana Aeroporti informazioni o notizie che possano concernere, direttamente o indirettamente, gli argomenti oggetto della comunicazione fino ad avvenuta diffusione al mercato.

Il Preposto provvede altresì all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto della presente procedura ed all'istituzione e aggiornamento del Registro *Internal Dealing*.

7.4 Blackout Periods

I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le "Operazioni"), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio, dei resoconti intermedi di gestione (nel caso in cui la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione) e - laddove espressamente previsto dalla normativa - di dati preliminari ("*Blackout Period*").

7.5 Deroche al divieto di negoziazione durante Blackout Periods

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti si riserva la facoltà di consentire alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di effettuare tutte o alcune delle Operazioni durante un *Blackout Period*, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti almeno 3 giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal *Blackout Period*.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'Operazione durante un *Blackout Period* solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti di Toscana Aeroporti. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Blackout Period* che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero
- (II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:
- (a) assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato da Toscana Aeroporti, le condizioni del piano specificchino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti; e (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
 - (b) assegnazione di opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione scada durante un *Blackout Period*; (ii) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante notifichi a Toscana Aeroporti la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (iv) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti;
 - (c) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del *Blackout Period* (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il *Blackout Period*; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali

operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

- (d) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;
- (e) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

7.6 Obblighi delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

- (i) informare per iscritto le Persone Strettamente Legate - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente Procedura e dalla normativa applicabile;
- (ii) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing e
- (iii) trasmettere tempestivamente alla Società (entro 5 giorni lavorativi) tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carica di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

7.7 Presa visione e accettazione della Procedura

All'atto di accettazione della presente Procedura i Destinatari sottoscrivono una dichiarazione di presa visione ed accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5.

Tale documentazione dovrà essere restituita, compilata e sottoscritta, al Soggetto Preposto per presa visione ed accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono applicabili ai predetti soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

Ciascun Destinatario, mediante specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui all'Allegato 5, presta il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione della presente Procedura, ai soli fini:

(i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e

(ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentari.

8. Inosservanza e regime sanzionatorio

Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Gli illeciti di cui sopra possono, inoltre, dar luogo alla responsabilità amministrativa della Società ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 se commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

La violazione delle norme della presente Procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni. Le violazioni alla presente Procedura commesse da dipendenti della Società costituiscono anche illecito disciplinare ai sensi del CCNL di settore tempo per tempo vigente. Le violazioni accertate saranno oggetto di contestazione preventiva nei confronti del trasgressore secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.300/1970 e l'applicazione delle sanzioni previste dai suddetti CCNL verranno applicate secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto per natura, modalità e circostanza nel quale è stato commesso, in base al pregiudizio effettivo o potenziale arrecato alla Società ed alle eventuali reiterazioni di violazione.

Per i Destinatari legati da rapporti di collaborazione, la violazione dalla presente Procedura comporterà la facoltà per Toscana Aeroporti o per le sue controllate di risolvere per giusta causa, anche senza preavviso, il rapporto.

Per gli Amministratori e i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente.

9. Aggiornamento

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di provvedimenti normativi, modifiche organizzative, delibere del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, ovvero per necessità di adeguamento meramente formale. Di esse sarà data informativa nella prima riunione consiliare successiva.

Elenco degli Allegati

Allegato 1 - Modelli informativi Iscrizione/Aggiornamento/Cancellazione dall'Insiders List delle Persone che detengono Informazioni Privilegiate.

Allegato 2 - Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura.

Allegato 3 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati.

Allegato 4 - Format Registro Internal Dealing.

Allegato 5 - Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della procedura.

Allegato 6 - Elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni privilegiate che concernono direttamente o indirettamente la Società.

ALLEGATO 1
MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate – Sezione su [*indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento*]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg*]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso – via e numero civico – località – CAP – Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi Permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg*]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso – via e numero civico – località – CAP – Stato]

ALLEGATO 2

Dichiarazione di presa visione ed accettazione

Il/La sottoscritto/a nato/a a il, in qualità di
..... della società

DICHIARA

- di aver ricevuto copia della "Procedura in tema di *Market Abuse*" inerente la gestione delle Informazioni societarie, i principi per la gestione interna e comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Toscana Aeroporti S.p.A. e, in particolare, delle Informazioni Privilegiate, della disciplina del Registro delle persone che vi hanno accesso e della disciplina in materia di Internal Dealing;
- di averne piena conoscenza, di accettarne i contenuti e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste;
- di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei propri dati personali in applicazione della Procedura.

(data)

(firma)

ALLEGATO 3
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati

1 Dati relativi al Soggetto Obbligato		
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2 Motivo della notifica		
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno di Toscana Aeroporti.] [Per le Persone Strettamente Legate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; –nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3 Dati relativi a		
a)	Nome	
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di Toscana Aeroporti, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[– Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;– Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma</i>

		<p>dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: – si riferiscono allo stesso strumento finanziario; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo,</p>	

		<i>compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.		

ALLEGATO 4

Registro Internal Dealing

Soggetto Rilevante	Posizione/Carica	Data di iscrizione	Data di cancellazione
<i>[nome]</i>	Consigliere di Amministrazione	<i>[data di creazione del registro]</i>	

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione
<i>[coniuge]</i>			

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Soggetto Rilevante	Posizione/Carica	Data di iscrizione	Data di cancellazione
	Sindaco effettivo	<i>[data di creazione del registro]</i>	

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione
<i>[coniuge]</i>			

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione

ALLEGATO 5

Dichiarazione di presa visione ed accettazione

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il, in qualità di
della società

DICHIARA

- di aver ricevuto copia della "Procedura in tema di *Market Abuse*" inerente tra l'altro la disciplina in materia di Internal Dealing;
- di averne piena conoscenza, di accettarne i contenuti e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste;
- di impegnarmi ad informare le Persone a me Strettamente Legate¹ delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, e a farsi - ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile - che le stesse adempiano puntualmente a tali obblighi².
- di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei propri dati personali in applicazione della Procedura.

(data)

(firma)

¹ i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; o
iv) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere i), ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

² Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

ALLEGATO 6

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LA SOCIETA'

1) Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente la Società.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari;
- composizione del *management*;
- piani di incentivazione del *management*;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di strumenti finanziari;
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi:
- acquisizioni, fusioni, scissioni ecc;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- procedure concorsuali;
- contenzioso legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- brevetti, licenze, diritti, ecc;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o vendita di asset;
- andamento della gestione;
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento;
- *policy* di distruzione di dividendi.

2) Informazioni che potrebbero riguardare indirettamente la Società.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
- prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*;
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*;
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

3) Informazioni riguardanti indirettamente la Società che a seguito della pubblicazione possono far assumere la natura privilegiata ad Informazioni Rilevanti

Nel caso in cui il Governo adotta un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera TA, la Società potrebbe essere la sola a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Nel caso in cui il gestore di un indice azionario provvede all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari della Società, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari della Società che non sia già noto al mercato.